

ALBO OPERATORI ECONOMICI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Prot. n. 114741 del 29/05/2017

L'INGEGNERE CAPO

Visto IL D.lgs 50/2016 e le linee guida dell'ANAC;

Vista la L.R. n. 8 del 17/05/2016, ed in particolare l'art. 24 che al comma 1 dispone “ a decorrere dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n.50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche e integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente Legge”;

Vista la Circolare prot. 86313 del D.R.T del 04.5.2016;

Visti la L.R. n.12 del 12.07.2011 e il D.P. n.13 del 31.01.2012 e ss.mm.ii.;

Viste le previsioni della L. 241/90;

Viste le linee guida n° 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 1097 del 26/10/2016, riguardanti le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Considerato che il D.lgs 50/2016, agli artt. 30, 36 e 84 prevedono sistemi di affidamento di lavori, forniture di beni e di servizi mediante l'utilizzo di elenchi di operatori economici fino all'importo di € 1.000.000;

Considerato che ai sensi dell'art. 216, comma 14, il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori, previsto alla parte II titolo III del D.P.R. 207/2010 non viene modificato all'adozione delle linee guida di cui all'art. 83 comma 2 del D.lgs 50/2016;

Ritenuto al fine di garantire un'efficace ed efficiente azione amministrativa nell'esecuzione degli interventi sotto soglia nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs 50/2016, volte a snellire e ad accelerare le attività di affidamento degli interventi redatti dall'Ufficio del Genio Civile, di procedere alla formazione di un elenco di imprese di fiducia.

DETERMINA

ART. 1

Di dare pubblico avviso per la costituzione di un nuovo albo di operatori economici per gli affidamenti sotto soglia.

ART. 2

L'istanza dovrà essere redatta in conformità alla modulistica ed agli allegati predisposti da questo Ufficio, consultabili sul sito internet dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa alla voce “Albo Imprese di Fiducia”, e dovrà pervenire, preferibilmente tramite pec, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente determina.

ART. 3

Le imprese che hanno aderito alla formazione dell'Albo preesistente, istituito con avviso pubblico prot.n. 301245 del 21/08/2012, dovranno manifestare il proprio interesse a permanere nel suddetto albo, tramite una comunicazione pec, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ed aggiornare la propria posizione riguardo la qualificazione, l'assetto societario e quanto richiesto ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016, da produrre in conformità alla modulistica ed agli allegati predisposti da questo Ufficio, consultabili sul sito alla voce "Elenco Operatori Economici" ex "Albo Imprese di Fiducia".

Il Responsabile del Procedimento può procedere in ogni tempo ad una verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo alle stesse.

ART. 4

Le istanze pervenute successivamente alla emanazione delle linee guida n. 4 dell'ANAC, le cui valutazioni siano già in istruttoria, restano disciplinate dalle disposizioni regolamentari vigenti alla data in cui le stesse sono state avanzate, in quanto compatibili con le linee guida di consultazione dell'A.N.A.C. e le previsioni di cui al comma 7 dell'art.36 del D.lgs 50/2016.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della U.O. 2 di questo Ufficio, pertanto, eventuali osservazioni al predetto Albo saranno oggetto di determinazione dell'Ingegnere Capo, previo motivato parere del Responsabile del Procedimento.

ART. 6

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere **sospesa** quando a carico dell'iscritto si verifichi una inadempienza o inosservanza delle previsioni regolamentari dell'Albo o si verifichi a carico dell'iscritto uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) vi sia stata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

ART. 7

In armonia con il disposto di cui al D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sono **cancellati** dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- 1.**
 - a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto-legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2.
Costituisce altresì motivo di cancellazione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3.
La cancellazione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4.

Un operatore economico è cancellato dall'albo se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

5.

Costituiscono, altresì, motivo di cancellazione una delle seguenti situazioni:

- a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
- b) quando l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) quando l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) quando l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) quando l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- f) quando l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- g) quando l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, ovvero (non) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- h) quando l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/ maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/ luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689;

i) quando l'operatore abbia violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68 del 12/ marzo 1999.economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo1999, n.68, ovvero (non) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

ART. 8

Ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Capo della U.O. 1 di questo Ufficio e, pertanto, eventuali osservazioni al predetto Albo saranno oggetto di determinazione dell'Ingegnere Capo, previo motivato parere del Responsabile del Procedimento.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa.

Siracusa ,li 25/05/2017

FIRMATO
L'Ingegnere Capo
Ing. Natale Zuccarello